

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GENAZZANO

(Provincia di Roma)

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E SORVEGLIANZA SUGLI
SCUOLABUS COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2016/2017. Importo €**

64.294,00

Repertorio n.

Codice CIG 6716646F9B

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____, in
Genazzano nella Sede comunale, sita in Piazza Santa Maria 4, avanti a me
Dott.ssa Roberta Fusco, Segretario Generale del Comune di Genazzano,
autorizzato a ricevere e rogare questo atto nella forma pubblica
amministrativa e in virtù dell'art.97 comma 4 lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000,
sono comparsi:

a) Il dott. Mauro Mallone, nella sua qualità di responsabile dell'Area
Amministrativa del Comune di Genazzano il quale dichiara di agire, ai
sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, in nome, per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta P.I.
01056511007 - C.F. 02424320584, di seguito denominata "Comune".

b) La _____ nato/a a _____ il
_____ e residente a _____ in via
_____, n. _____, Cap. _____, in qualità di Legale
Rappresentante della Soc. _____, iscritta al
Registro delle Imprese Camera di Commercio di _____

con il n. _____, con sede legale a _____,

in via _____, n. _____, di seguito denominata Ditta;

Detti componenti della cui identità personale, io Segretario sono certo, vengono da me ammoniti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci.

Premesso

Che il Comune di Genazzano con determinazione a contrarre del responsabile dell'Area Amministrativa n. 52 del 27 giugno 2014 stabiliva di indire un gara di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma2, lett. b) del D.Lgs 50/2016. per l'affidamento del servizio di conduzione e sorveglianza degli scuolabus comunali per l'anno scolastico 2016/2017 ed un importo a base di gara di € 64.294,00;

Che con i verbali di gara _____, è risultata affidataria del servizio oggetto del presente contratto _____ per un importo contrattuale di € _____ (euro _____) I.V.A. esclusa al 10%;

TUTTO CIO' PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i predetti componenti, come sopra costituiti, volendo tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, stipulano e convengono quanto segue:

ART.1 - OGGETTO

Il Comune affida ditta _____ il servizio di conduzione e sorveglianza degli scuolabus comunali per l'Anno Scolastico 2016/2017 degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, di

cui alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e DU.V.R.I. approvati

con le suddette determinazioni, che la Ditta dichiara di conoscere e di

accettare integralmente senza riserva alcuna. Il servizio comprende, altresì,

le visite guidate a scopo didattico, ivi incluso il trasporto degli alunni, come

precedentemente indicati, per tutte le attività educative promosse dal

Comune:

ART.2 – DURATA DELL'APPALTO.

Il presente appalto avrà la durata di un anno scolastico 2016/2017. Il servizio

dovrà essere eseguito in conformità al calendario scolastico relativamente

alla scuola primaria e secondaria di 1° grado, nei mesi e nei giorni di

effettivo funzionamento delle scuole. Il servizio potrà essere sospeso in

presenza di un fermo degli scuolabus comunali dovuti a guasti tecnici , alla

revisione periodica dei mezzi o a problemi vari connessi al servizio stesso. Il

contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore anno scolastico a

insindacabile discrezione del Comune.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il prezzo posto a base di gara si quantifica complessivamente per l'anno

scolastico 2016/2017 in € 64.294,00 oltre IVA nella misura di legge,

calcolato secondo i dati riportati nella scheda tecnica che la ditta dichiara di

accettare integralmente. Detto importo si intende remunerativo di ogni

onere, nessuno eccettuato ed escluso. I pagamenti saranno corrisposti

mensilmente dietro presentazione di regolare fattura con allegato il registro

di firme degli autisti ed assistenti.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il servizio dovrà essere effettuato con gli scuolabus di proprietà del Comune.

Orientativamente sulla base delle linee di trasporto, istituite nei decorsi anni, l'orario giornaliero complessivo presunto può definirsi in 14 (quattordici) ore mediante l'utilizzo dei due scuolabus comunali e secondo quanto riportato nella scheda tecnica facente parte degli elaborati di gara. L'orario di servizio di ciascun operatore decorre dalla partenza dello scuolabus dal locale di parcheggio degli scuolabus e termina con il rientro del mezzo presso la stessa sede.

Restano a carico del Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria degli scuolabus, le spese del carburante, le spese assicurative, di revisione e di bollo degli stessi.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

a) La Società dovrà:

- Svolgere il servizio con puntualità in base agli orari fissati per ciascuna linea di trasporto.
- Garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio.
- Assicurare l'immediata sostituzione del personale, assente per malattia, infortunio e quanto altro, con personale aventi idonei requisiti, costituiti da apposita certificazione attestante la sana costituzione fisica e psichica; ove la Ditta non provvedesse il Comune si riserva la facoltà di applicare le penali e le sanzioni più gravi previsti dal capitolato.
- Assicurare la permanenza nello scuolabus della stessa unità supplente durante il periodo di assenza del titolare della linea .

- Osservare tutte le norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008 n.81 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 del medesimo decreto, anche tramite l'esplicita accettazione ed osservanza delle prescrizioni di sicurezza in esso contenute.
- Sostituire, previo nulla osta del Responsabile Settore Pubblica Istruzione, l'operatore assistente per inadeguato comportamento verso i minori trasportati, per atteggiamenti litigiosi con i colleghi e con il personale autista.
- Manlevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite.
- Rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale.
- Sottoscrivere con gli operatori addetti al servizio di assistenza e sorveglianza a bordo degli scuolabus, appositi contratti di lavoro per l'intera durata dell'appalto.
- Presentare al Servizio Comunale competente i certificati sanitari di idoneità fisico e psichico degli addetti per l'espletamento del servizio.
- Designare un suo rappresentante che curerà giornalmente i rapporti con l'Ufficio comunale per l'acquisizione dei dati concernenti i minori trasportati e per aggiornare l'ufficio sull'andamento del servizio.
- Munire il personale di apposito tesserino di riconoscimento contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro.

	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare la cessione, in tutto o in parte del contratto, concernente il servizio oggetto dell'incarico, pena la risoluzione del contratto. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurare tutto il personale con i massimali previsti dalle vigenti normative, assumendo in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e/o di danni arrecati a terzi, cose e persone, eventualmente dal proprio personale in dipendenza di colpe nell'esecuzione del servizio stabilito. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • condurre gli scuolabus alla stazione di rifornimento le cui spese sono a carico del Comune; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicare tempestivamente al responsabile del servizio P.I eventuali ritardi, incidenti, guasti degli automezzi indicandone cause e modalità ; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Svolgere con gli scuolabus comunali in favore degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo servizi aggiuntivi su richiesta dell'Amministrazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • La Società è tenuta ad attuare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria oggetto del presente appalto. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • La Società è tenuta al rispetto degli accordi in materia di salvaguardia occupazionale, avvalendosi per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, del personale in servizio alla data di cessazione del precedente appalto. 	
	ART. 6 – COMPITI DEL CONDUCENTE	
	Il conducente degli scuolabus adibito al servizio di trasporto scolastico, in	

possesso di patente D e di Certificato di Abilitazione Professionale,dovrà

usare speciale prudenza e diligenza nella guida e nelle fasi di salita degli

alunni sul mezzo e della loro discesa,assicurando ,in collaborazione con

l'accompagnatore, che tali operazioni si svolgano senza pericoli per

l'incolumità degli utenti.

Durante lo svolgimento del servizio il conducente dovrà osservare le

seguenti prescrizioni.

· Tenere la velocità nei limiti di sicurezza ed osservare le norme in materia di

sicurezza,siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la

condotta di marcia;

· essere dotato di telefono cellulare e relativo auricolare, al fine di garantire

la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;

· non utilizzare per uso privato/personale il cellulare durante la guida;

· non abbandonare il veicolo ,specialmente con il motore aperto;

· al ritorno l'autista deve sostare sul lato destro della strada ed esercitare, in

assenza del personale di custodia ,la vigilanza sino al momento del rientro a

casa dei minori ovvero fino a quando non intervenga quella effettiva o

potenziale dei genitori

· non trasportare persone oltre il numero consentito dalla carta di

circolazione ;

· Porre in atto,di sua iniziativa, ogni provvedimento per evitare danni di

qualsiasi entità a persone e a cose;

· Comunicare tempestivamente al Responsabile Servizio P.I. eventuali mal

funzionamenti ed in genere ogni anomalia degli scuolabus;

· Tenere in servizio sempre un comportamento professionale, dignitoso e

decoroso nei confronti dei minori, degli assistenti, delle famiglie e in strada

anche in caso di sinistri;

- Prelevare il personale assistente assegnato per la custodia degli alunni.

- Non fumare a bordo dell'automezzo

ART. 7 – COMPITI DEL PERSONALE ASSISTENTE

Durante lo svolgimento del servizio l'operatore assistente dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- Non lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti ed accertarsi che il personale scolastico addetto prenda in consegna i minori.

- assicurarsi che tutti i minori trasportati abbiano il posto a sedere e che durante il percorso stiano seduti.

- Esercitare la sorveglianza dei piccoli studenti richiamando all'ordine gli studenti che tengono un comportamento non idoneo e che disturbano con schiamazzi , gesti e parole volgari.

- Tenere in servizio sempre un comportamento professionale, dignitoso e decoroso nei confronti dei minori e delle loro famiglie.

- Aiutare nell'accesso e nell'uscita gli alunni dallo scuolabus, precisando che l'assistente deve attendere davanti allo sportello di entrata dello scuolabus l'alunno per aiutarlo a salire e scendere ,nelle fermate,prima del minore, onde prevenire cadute durante la discesa o improvvisi attraversamenti.

- Consegnare i minori alle persone autorizzate.

- Dare immediato preavviso alla ditta aggiudicataria del servizio, in caso di assenza o di impedimento.

- Far salire esclusivamente gli alunni indicati negli elenchi prodotti dal Servizio Pubblica Istruzione e che siano in possesso dell'apposito cartellino rilasciato dal Servizio stesso.

ART. 8 - SCIOPERI

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi quale “ Servizio pubblico essenziale e di pubblico interesse” ai sensi dell’art.1 della Legge 14/06/1990 n.146 e s.m.i. e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato. E’ obbligo della Impresa assicurare la continuità del servizio anche in caso di sciopero del proprio personale garantendone il regolare svolgimento. In caso di abbandono o sospensione,anche parziale del servizio, eccettuati i casi particolari (dissesti stradali, calamità naturali), il Comune potrà senz’altro sostituirsi alla Società per l’esecuzione d’ufficio ed addebitare le spese allo stesso;

ART. 9 – VIAGGI DI ISTRUZIONE

La Società si impegna ad effettuare il servizio di trasporto per visite d’istruzione e per attività scolastiche e/o extra-scolastiche, didattiche, educative, culturali, ricreative, manifestazioni sportive organizzate dalle scuole o dal Comune, da effettuarsi su semplice richiesta secondo le indicazioni del Servizio Pubblica Istruzione dell’Amministrazione Comunale. Tali servizi, da compiersi in qualunque giorno feriale e in orario scolastico ed extra-scolastico, saranno effettuati agli stessi patti e condizioni dell’aggiudicazione. Durante i suddetti viaggi il personale di vigilanza sugli alunni è rappresentato dal personale docente della scuola con i quali il conducente dello scuolabus dovrà coordinarsi al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione dagli infortuni e quelle necessarie a mitigare

eventuali interferenze.

ART. 10 - PENALE

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, la Società sarà passibile di una penale contrattuale variabile da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.000,00, per ogni infrazione, in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidiva, valutata, insindacabilmente, dal Responsabile del Settore comunale competente . L'applicazione dell'ammenda sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la Società avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione.

L'ammontare della penale sarà trattenuta sulla prima rata mensile successiva alla definizione dell'ammenda stessa. Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato, incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore. Rifusione spese, pagamento, danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo dovuto.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore del servizio sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

2. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei

casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- inosservanza grave e reiterata, diretta ed indiretta, delle disposizioni di

legge, dei regolamenti e degli obblighi previste nel presente capitolato;

- apertura di una procedura di fallimento a carico della Società messa in

liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri;

- mancata osservanza del divieto di cessione del contratto.

- inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata

applicazione dei contratti collettivi;

- interruzione senza giusta causa del servizio;

- sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per

l'ammissione alla gara;

- gravi ritardi nello svolgimento del servizio;

- uso improprio del mezzo comunale concesso in uso;

- mancata osservanza delle disposizioni in tema di sicurezza;

- gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada;

- ogni altra inadempienza non contemplata o fatto che renda impossibile la

prosecuzione dell'appalto ai sensi dell' art.1453 del codice civile.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto

immediato a seguito di comunicazione del Comune in forma di lettera

raccomandata e senza altra formalità. L'applicazione della risoluzione del

contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune di azioni di

risarcimento per danni subiti. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi

previsti dal presente articolo, la Società incorre nella perdita della cauzione

che resta incamerata dal Comune, fatto salvo dei danni arrecati all'Ente per

l'eventuale nuovo contratto e per ogni altra spesa conseguente.

ART.12 - POLIZZA ASSICURATIVA

La garanzia assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione e garanzia di manutenzione di cui all'art. 129 del codice dei contratti è stata prestata mediante polizza di assicurazione n. 714104016 rilasciata in data 09/01/2013 dalla Allianz Lloyd Assicurazioni.

ART.13 - CONTROLLI

Il Comune si riserva ogni e più ampia facoltà di controllare la conduzione e l'esecuzione del servizio dato in convenzione e di verificare in ogni momento i risultati raggiunti, senza con ciò assumere responsabilità alcuna, mediante sorveglianza affidata all'Ufficio competente. La vigilanza ed il controllo dell'Ufficio comunale competente, non modificano in alcun modo le responsabilità del Comune per lo svolgimento dei servizi oggetto della convenzione, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sulla Società. La Società dovrà comunicare il nominativo del responsabile tecnico a cui il Comune potrà, in qualsiasi momento, chiedere notizie sull'andamento dei servizi.

ART.14 - PERSONALE

La Società si obbliga ad applicare integralmente nei confronti del personale dipendente la normativa prevista dallo specifico contratto collettivo di lavoro, nonché tutte le norme vigenti in materia previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica, sollevando il Comune da ogni controversia derivante o conseguente il rapporto di lavoro stesso che intercorre, ad ogni effetto, tra la ditta appaltante e il personale. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse,

indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, e sindacale. La ditta si obbliga, altresì, ad applicare le disposizioni inerenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Lgvo 9 aprile 2008 n.81 e il documento di valutazione rischi interferenziali allegato al presente capitolato di seguito denominato DUVRI, sottoscritto dalle parti ed in atto acquisito.

La ditta, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

ART.15 – DIVIETO SUBAPPALTO

La Società non potrà cedere, neanche in parte, i servizi oggetto del presente contratto, pena la risoluzione.

ART.16 – PROROGHE

Su richiesta del Comune, qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità dell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della nuova gara, la Società sarà obbligata a prorogare la prestazione del servizio di cui al presente appalto, fino ad un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni in vigore per l'ultimo anno previsto in contratto.

Il Comune dovrà inviare formale richiesta di proroga almeno 30 giorni prima della scadenza dell'appalto.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione

del presente contratto, non risolvibile in via bonaria, è stabilita la competenza del foro di Tivoli.

ART. 18 -RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità diretta od indiretta sia nei confronti dei terzi che dello stesso Comune, comunque inerente l'esecuzione del servizio, sarà a carico della Società.

ART. 19 – TUTELA DATI SENSIBILI

La Società, nella sua qualità di soggetto esterno, è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui alla Legge n. 196/03 " Tutela dei dati personali " e sue successive modificazioni, per tutti i dati che il Servizio Pubblica Istruzione dovrà necessariamente fornire in funzione agli alunni fruitori del servizio.

ART. 20 – SPESE CONTRATTO

Tutte le spese relative al presente contratto sono a completo, esclusivo carico della Società. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.p.R. 26/4/1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

ART. 21 - DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, la Società elegge domicilio in Genazzano presso la residenza comunale. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata o via PEC.

ART. 22 POLIZZA FIDEJUSSORIA

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento della presente convenzione,

la Società presenta apposita polizza fidejussoria n. _____ pari al

_____ rilasciata dalla _____ in data _____.

ART. 23 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità e con bonifico bancario o postale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, previa accensione di un conto corrente bancario o postale dedicato, da comunicarsi entro sette giorni dalla Società al Comune.

Il presente contratto è munito della clausola risolutiva per i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o delle società poste italiane spa, in base a quanto prescritto dall'art. 5 comma 8 della legge 13/8/2010, n. 136.

ART. 24 – INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI

La Società, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

ART. 25 – NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O

DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE.

Il concessionario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e

del Codice di Comportamento del Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 30/01/2014. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Comune la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave .

Art. 26 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, incluso il capitolato d'oneri e il DUVRI è fatto espresso rinvio alle norme del codice civile, alle leggi in vigore, ai regolamenti dell'ente e agli atti nello stesso richiamati che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Il presente contratto è subordinato alla condizione del rispetto della normativa antimafia per tutto il periodo contrattuale a pena di risoluzione espressa.

Del che richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto, composto da diciotto fogli scritti su una facciata e quanto fin qui escluse le firme, ne ho dato lettura alle parti come sopra rappresentate, che accettano e lo dichiarano conforme alla propria volontà e con me lo sottoscrivono.

LA DITTA

IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA

(_____)

(Mauro dr. Mallone)

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

(_____)
